L'attività dell'Organo Sindacale non incaricato della Revisione Legale dei Conti

Dott.ssa Rosita Fidanza
Commissione Diritto dell'Impresa

Riferimenti normativi e di categoria

- ✓ Artt. 2397 e ss. Codice Civile
- ✓ Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo (Guida operativa CNDCEC - Maggio 2015)
- ✓ Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC - Settembre 2015)

"I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio"

- Grado di diligenza professionale da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (Art. 1176, co. 2, C.C.)
- Obbligazione di mezzi e non di risultato
- Pianificazione delle attività in funzione della rilevanza dei rischi aziendali indicati nei diversi flussi informativi acquisiti
- Tecniche motivate di campionamento

Trib. Milano 01.10.2011, n. 11586

Il sindaco deve comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, laddove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta, in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, ad esempio, dagli ordini professionali.

Le funzioni del Collegio Sindacale

- Osservanza della legge e dello statuto
- Rispetto principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto funzionamento

Sull' ……Osservanza della legge e dello statuto

Verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie.

Dovere di controllare - quantomeno sotto il profilo della legittimità - l'osservanza delle legge e dello statuto non solo da parte dell'organo amministrativo, ma anche da parte di tutti gli altri organi sociali (collegio sindacale compreso), del *management* nelle sue massime espressioni dirigenziali e dei dipendenti e collaboratori della società.

Segue…. **Sull' ……Osservanza della legge e dello statuto**

La vigilanza del collegio ricomprende la verifica:

- ✓ della correttezza delle convocazioni, formazione e deliberazioni dei consigli di amministrazione e delle assemblee rispetto alle previsioni statutarie;
- ✓ della corretta formazione del processo decisionale del consiglio in presenza di amministratori in conflitto di interessi;
- ✓ del corretto esercizio del voto (per esempio nel caso in cui la spa abbia statutariamente optato per il voto plurimo ai sensi dell'art. 2351 c.c.)

Segue…. **Sull' ……Osservanza della legge e dello statuto**

La vigilanza del collegio ricomprende la verifica:

- ✓ dell'adeguatezza della struttura organizzativa al fine di consentire il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti.
  In relazione alla differente dimensione dell'attività all'interno dell'azienda dovrebbero essere individuate persone/funzioni/uffici incaricati di raccogliere le normative e seguirne l'evoluzione.
  (l'attenzione posta dagli amministratori può essere in parte misurata attraverso l'entità delle risorse investite nella formazione del personale o nella presenza di riviste in abbonamento regolarmente lette ed archiviate)

Sul ….Rispetto dei principi di corretta amministrazione

Vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori nell'espletamento del loro mandato.

Non un controllo di merito sulla opportunità e sulla convenienza delle scelte gestorie dell'organo amministrativo bensì un **controllo di legittimità** delle scelte stesse, una verifica del rispetto delle procedure e/o prassi operative nonché della corretta formazione del processo decisionale.

È necessario che gli amministratori assumano decisioni sulla base di proposte di delibere supportate da idonea documentazione e da eventuali pareri.

Segue… **Sul ….Rispetto dei principi di corretta amministrazione**

I sindaci devono accertare che gli amministratori non compiano operazioni:

- Estranee all'oggetto sociale;
- In conflitto di interessi con la società;
- Manifestamente imprudenti o azzardate;
- Che possano compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;
- Volte a prevaricare o modificare i diritti di legge o di statuto dei singoli soci;
- In contrasto con le delibere dell'assemblea, del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ove presente.

Segue… **Sul ….Rispetto dei principi di corretta amministrazione**

- ✓ Nelle operazioni più significative e complesse il collegio dovrà verificare la presenza e la coerenza di piani aziendali, di *business plan* ed eventualmente di pareri di esperti.
- ✓ Dovrà porre particolare attenzione all'informativa relativa ad operazioni con rilascio o richieste di garanzie.
- ✓ Dovrà richiedere una informativa particolarmente approfondita delle situazioni in cui si rilevano rischi per la continuità aziendale.

Segue… **Sul ….Rispetto dei principi di corretta amministrazione**

Il controllo sull'amministrazione si estende a tutti gli aspetti dell'attività sociale e si collega:

- **al potere del collegio sindacale di** chiedere agli amministratori notizie anche con riferimento a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale (art. 2403 bis, co. 2, c.c.)
- **all'obbligo degli amministratori** di dare notizia al collegio sindacale di ogni interesse che l'amministratore abbia in una determinata operazione per conto proprio o di terzi (art. 2391 c.c.)

Alla luce delle disposizioni di cui sopra è da ritenersi che il collegio sindacale debba valutare l'eventuale palese contrasto dell'agire dell'organo amministrativo con l'interesse della società anche in una prospettiva di gruppo.

Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Per assetto organizzativo si intende il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità.

L'assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni, alla complessità, alla struttura ed alle caratteristiche proprie della società oggetto di controllo.

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità

Organigramma aziendale: è lo strumento che fornisce la rappresentazione grafica del modello organizzativo che l'azienda ha scelto per strutturare le proprie attività:

- Strutture di tipo gerarchico-funzionali
- Strutture divisionali
- Strutture funzionali

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Strutture di tipo gerarchico-funzionali

Modello utilizzato da aziende integrate verticalmente e con una limitata varietà di linee di produzione e distribuzione.
Le attività sono specializzate per funzioni o processi affini in senso tecnico.

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Strutture gerarchico-funzionali

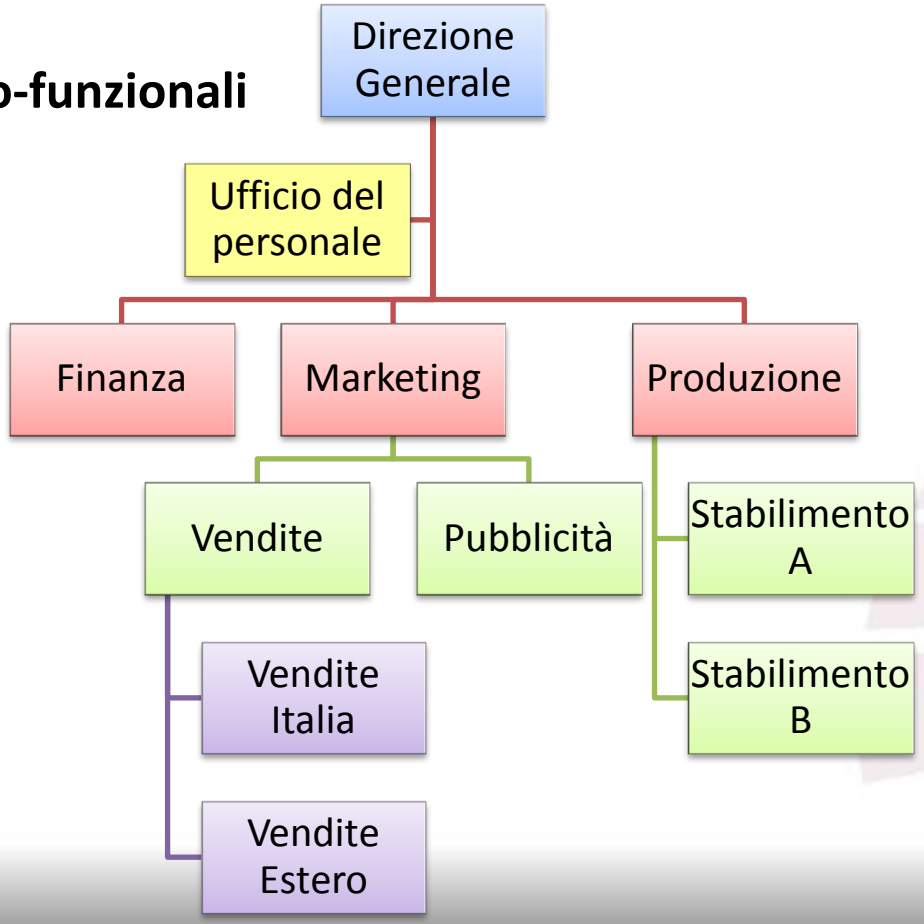

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Strutture divisionali per prodotto, per area geografica, per tecnologia…

Tutte le attività (produzione, marketing, finanza, ecc.) inerenti un prodotto vengono raggruppate in una divisione

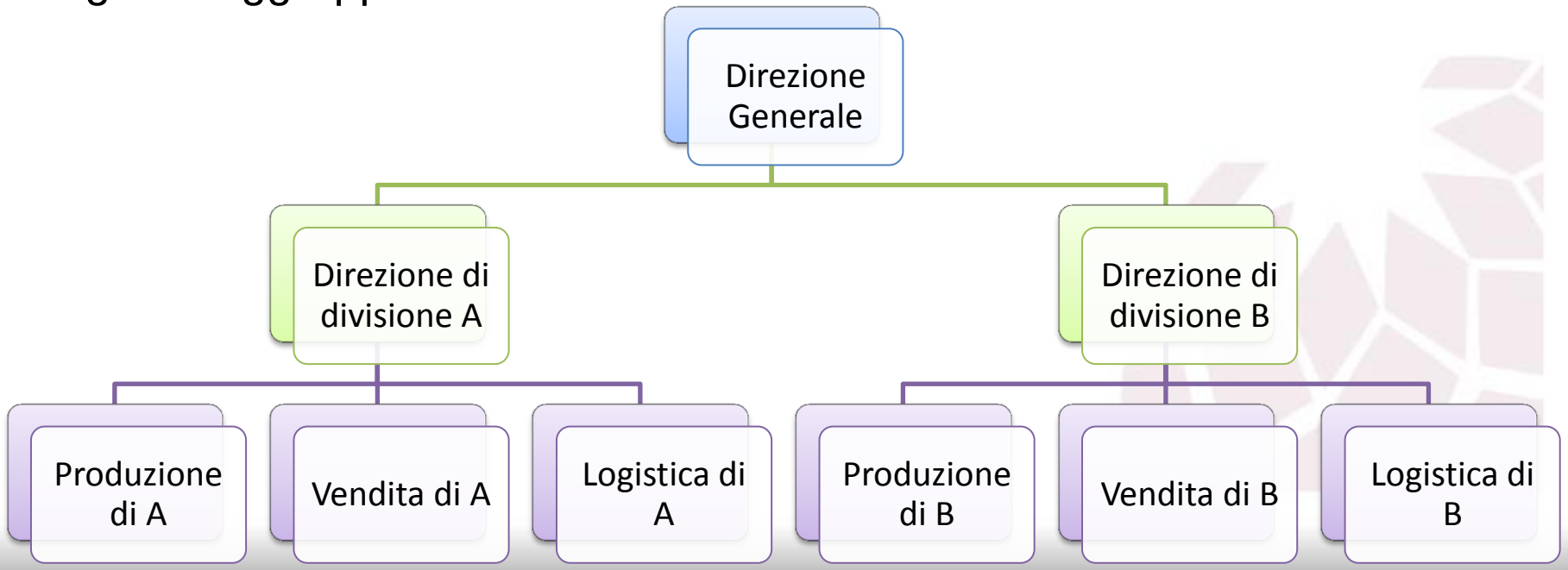

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Strutture funzionali

Soluzione organizzativa dove le attività sono divise per "specialità", ovvero le operazioni della medesima natura sono raggruppate tra loro.

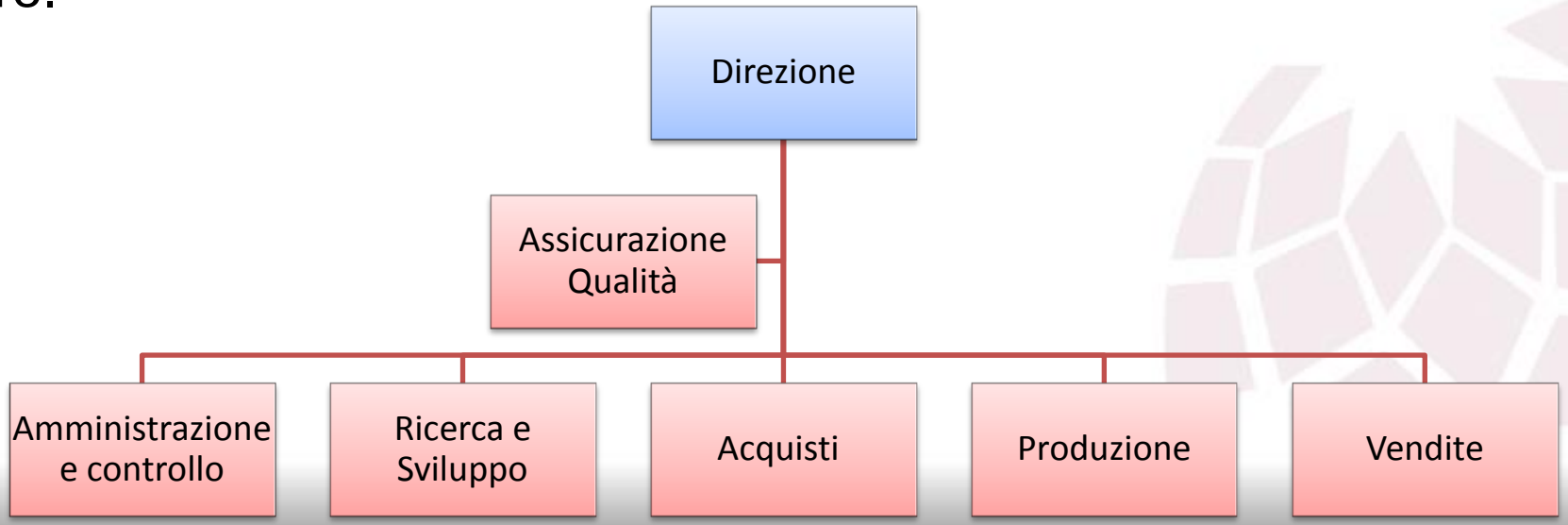

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

- ✓ Verifica esistenza di un organigramma aziendale
- ✓ Interviste alla Direzione e ai soggetti incaricati delle varie unità organizzative/divisionali
- ✓ Verifica della conoscenza dei ruoli e delle funzioni da parte del personale occupato e della corrispondenza con l'organigramma
- ✓ Verifica aggiornamenti organigramma al variare del personale occupato o in caso di mutamento di ruoli
- ✓ Verifica della corrispondenza tra quanto indicato nell'organigramma e ciò che risulta dai mansionari e dai manuali delle procedure

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

- ✓ Verifica sussistenza di adeguate procedure interne che assicurano l'ordinato e regolare andamento della gestione, tenuto conto delle dimensioni e della natura dell'impresa.
- ✓ Verifica circolazione di flussi informativi completi, tempestivi, attendibili ed efficaci anche con riferimento alle società controllate

Segue… **Sull' ……Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**

Elementi su cui porre particolare attenzione:

- Separazione e contrapposizione nei compiti e nelle funzioni
- Chiara definizione delle deleghe o dei poteri per ciascuna funzione (riscontro con Registro Imprese e sistema bancario)
- Verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori

Il controllo deve essere particolarmente rigoroso quando ricorrono alcuni indici di rischio, tra i quali:

- la presenza di uno o più amministratori o di un comitato esecutivo ai quali sono delegati ampi poteri
  [Trib. Genova 19.07.1993, GI 1994, I, 2, 327];

- la coincidenza tra soci e amministratori, in particolare quando si tratta di amministratore unico
  [C 17.9.1997 n. 9252, Soc 1998, 1025; C 14.3.1985 n. 1981, FI 1986, I, 188; C App. Milano 14.10.1994, Soc 1995, 390; Trib. Napoli 18.3.1995, Soc 1995, 1447; C 14.3.1985 n. 1981, FI 1986, I, 188].